

Perugia, 04/02/2016

Cari colleghi

L'appuntamento parlamentare del varo della legge di stabilità è importante per il paese, ma quello della fine del 2015 lo era ancora di più per i Docenti universitari, anche per gli effetti attesi a seguito delle deliberazioni della Corte Costituzionale sul blocco degli scatti. Il blocco non è stato reiterato, e sebbene questo risultato fosse ritenuto automatico da quasi tutti i Docenti universitari— in quanto si giudicava a dir poco problematica la reiterazione dello stesso a fronte delle deliberazioni della Corte — non era da ritenersi affatto scontato come ci è stato autorevolmente spiegato in uno degli incontri nei "palazzi" romani, (*"Fin quando non si prende visione del testo definitivo non si può essere certi di nulla"*). Il blocco, dicevo, non c'è stato. Classi e scatti ripartono dal 1° gennaio 2016 e non 2015 come chiesto dai Docenti universitari, e, in aggiunta, senza alcun riconoscimento giuridico — siamo rimasti gli unici dipendenti pubblici a non averlo — del quinquennio 2011-2015. I danni che derivano dal mancato riconoscimento giuridico, secondo le stime fatte da vari colleghi, sono rilevantissimi, potendo ammontare individualmente anche a più di € 90.000 netti. È bene chiarire che una cosa è la fine del blocco e altro è il riscontro retributivo di tale sblocco. Alla fine del 2016 solo la metà dei Docenti universitari avrà avuto un aumento della retribuzione e l'altra metà continuerà a percepire lo stipendio che ha percepito in questi ultimi 5 anni. Questa seconda metà dovrà aspettare il 2017 e i meno fortunati dovranno aspettare la fine del 2017; altri due anni dopo i 5 anni di blocco. Per alcuni Docenti universitari lo sblocco degli scatti potrebbe addirittura essere influente ai fini retributivi (si veda a proposito dell'*assegno a personam* nella sezione successiva).

SACRIFICI E RESPONSABILITÀ

Non bisogna dimenticare che i Docenti universitari nel corso degli anni mostrando un altissimo senso di responsabilità nel contribuire a farsi carico delle difficoltà del paese hanno reso possibile, con tangibili e significativi sacrifici personali, il mantenimento e il funzionamento dell'insostituibile sistema dell'istruzione universitaria. Infatti:

- ✓ Tantissimi Professori universitari svolgono, a retribuzione invariata, più insegnamenti di quanti sono tenuti a svolgere secondo quanto richiesto dalla vigente normativa del proprio stato giuridico.
- ✓ Analogamente, moltissimi Ricercatori, ai quali a norma di legge non compete alcun obbligo d'insegnamento, sono affidatari di insegnamenti senza incremento di retribuzione.
- ✓ Gli scatti retributivi (*rectius*: progressioni di classe e/o scatti biennali) da biennali sono stati trasformati in triennali.
- ✓ Con la legge 240/2010 è stata abolita la ricostruzione di carriera che veniva effettuata a seguito di progressione di carriera conseguente al passaggio di ruolo o di fascia.

Sono stati introdotti inoltre:

- ✓ Blocco di adeguamenti ad hoc delle retribuzioni (fra le più basse in Europa) l'ultimo risalente al lontano luglio 1990;
- ✓ Blocco degli adeguamenti al costo della vita — in modesta percentuale calcolati sui contratti del Pubblico Impiego stipulati nell'anno precedente — dal 2010;
- ✓ Blocco dell'Assegno aggiuntivo, dal lontanissimo 1985, detto anche Assegno di tempo pieno, erogato a coloro che si dedicano esclusivamente alle attività universitarie; nel tempo è stato solo molto parzialmente aggiornato con il predetto meccanismo degli adeguamenti al costo della vita;
- ✓ Il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, conferito a chi a seguito del passaggio di ruolo — da Ricercatore a Professore Associato — e di fascia — da Professore Associato a Professore Ordinario — venendo collocato nella classe iniziale della nuova posizione dovesse percepire una retribuzione inferiore all'ultima percepita (cioè prima del collocamento nella nuova

posizione). Ne consegue che alla ripresa del meccanismo degli scatti e degli adeguamenti al costo della vita (vedere punto precedente), i colleghi beneficiari di tale assegno rimarranno a retribuzione invariata fino a quando gli incrementi derivanti da questi due meccanismi non arriveranno a pareggiare l'importo dell'assegno ad personam;

- ✓ La non pensionabilità dell'assegno ad personam che comporta l'esclusione di tale assegno dal calcolo della pensione.

Nonostante questo quadro retributivo, il taglio progressivo all'FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario), la riduzione della docenza universitaria italiana (-13% complessivo nel periodo 2008-2015, -20% di Docenti universitari di ruolo) e delle risorse destinate al settore università—ricerca, i Docenti universitari italiani, insieme con i Ricercatori degli enti di ricerca, sono riusciti a non sfigurare affatto nel confronto con i colleghi d'altri paesi industriali avanzati, come dimostrato in uno studio di due anni fa (cfr.: <http://www.nature.com/news/seven-days-6-12-december-2013-1.14335>) commissionato dal governo britannico. Infatti, secondo questo studio, gli USA scivolavano verso il basso nella classifica basata sull'impatto relativo di citazione dei propri articoli scientifici. I dati di SciVal Analytics, la sezione di analisi della casa editrice Elsevier, dimostravano che gli USA venivano superati nella classifica (normalizzata per settori) dal Regno Unito nel 2006 e dall'Italia nel 2012!

Nonostante l'altissimo senso di responsabilità mostrato dai Docenti universitari italiani, come dianzi ricordato, ad essi non è stato mai — a mia memoria — rivolto nemmeno un ringraziamento.

A questi stessi Docenti universitari italiani nemmeno un ringraziamento neanche per aver formato tanti laureati, e non solo quelli con lode, che potendo competere con successo all'estero per eccellenti sbocchi occupazionali, dimostrano senza dubbio il valore dell'insegnamento universitario italiano.

A PROPOSITO DI SCATTI

Va chiarito che contrariamente a quanto si sente spesso ripetere, ai Docenti universitari in servizio in altri paesi europei quali, ad esempio, la Spagna gli scatti sono erogati automaticamente. Questi stessi colleghi possono anche beneficiare di ulteriori aumenti retributivi, avendone i

requisiti — certificati (e non valutati) da un'agenzia nazionale di certificazione e non dall'ateneo come da noi — secondo un meccanismo premiale che risponde alla logica lapalissiana che la premialità implica dare un qualcosa in più, in funzione dei risultati ottenuti, ma senza togliere nulla a chi continua a fare il proprio dovere. Un tale meccanismo retributivo — scatti automatici per tutti e premialità a chi abbia i requisiti certificati — se applicato al sistema universitario italiano è da questo perfettamente sostenibile (per la sostenibilità di un tale meccanismo, le caratteristiche del sistema universitario catalano e le caratteristiche del sistema universitario secondo il CIPUR, si faccia riferimento a *"Abilitazione Scientifica Nazionale: analisi della procedura, dei risultati e delle criticità"* Atti Convegno Nazionale, Roma 28 maggio 2014, a cura di Alberto Incoronato e Paolo Manzini, Edizioni Libreria Progetto Padova, 2015, ISBN 978-88-96477-74-8; disponibile in versione bilingue, italiano e inglese, all'URL: [http://www.cipur.it/Varie/QUADERNO%204 %20CIPUR.pdf](http://www.cipur.it/Varie/QUADERNO%204%20CIPUR.pdf)).

L'erogazione ai Docenti universitari italiani degli scatti, trasformati come ricordato da biennali in triennali, non è più automatica, bensì avviene a seguito di valutazione (cfr.: art. 6 comma 14 della legge 240/2010) di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei propri regolamenti di ateneo. Il CIPUR ritiene che la caratteristica di non contrattualizzazione del Docente universitario insieme al principio di inamovibilità, svolge un ruolo chiave nel contribuire a proteggere e rafforzare le libertà di insegnamento e di ricerca, la tutela del "diritto di eresia" e l'incoraggiamento per la sua pratica, e la posizione permanente di influenza sociale della docenza universitaria stessa (per una più ampia trattazione di queste questioni si rimanda al link precedente). Queste peculiari e indispensabili caratteristiche della Docenza universitaria sono a rischio a seguito dell'introduzione di una mascherata dialettica retributiva negoziale quale quella alla base dell'erogazione non automatica degli scatti.

UN PO' DI CONTEGGI

Per quanto riguarda le risorse che nel quinquennio 2011-2015 sono state oggetto del blocco, si anticipa succintamente quanto il collega ed amico Paolo Manzini illustrerà con la propria consueta e nota perizia nel prossimo numero del nostro periodico *Università Oggi*.

Forse non tutti i Docenti universitari italiani sono consapevoli che da molti anni, dall'introduzione del concetto del monte budget, l'importo totale dell'FFO, che a livello centrale non è stato più adeguato in funzione della variazione del monte stipendi, costituisce una somma forfettaria, con cui il singolo Ateneo copre le proprie necessità, secondo le proprie disponibilità. Stimato l'importo medio di una classe stipendiale per ciascun Docente (Ricercatore a tempo indeterminato, Professore Associato e Professore Ordinario) e sapendo che in ogni anno solare del quinquennio 2011-2015 avrebbe usufruito della progressione circa un Docente universitario su due, e che, di questi, in media metà l'avrebbe ottenuta nei primi sei mesi e metà nei secondi mesi dell'anno, e, infine, calcolato per ciascuno Docente universitario il montante, cioè la somma totale media, si ricava che nel corso del quinquennio di blocco, le casse degli Atenei non hanno erogato ai Docenti universitari di ruolo importi, lordi dal punto di vista dell'Ente, variabili:

- da € 18.492,91 a € 27.739,37 per ogni Ricercatore;
- da € 25.938,92 a € 38.908,38 per ogni Professore Associato;
- da € 36.576,08 a € 54.864,11 per ogni Professore Ordinario.

Si può pertanto stimare che gli importi per gli scatti in disponibilità dei singoli atenei, ma non erogati da ciascun ateneo ai Docenti universitari a causa del blocco nel corso del quinquennio, ammontino a livello di sistema Universitario a € 1.642.321.713,49, pari, cioè, al 118,58% dell'importo del premiale totale 2015 e al 182,43% del premiale 2015 ex art. 3 voce a), cioè dipendente dalla VQR 2004-2010. Ciascun ateneo ha utilizzato la propria somma per le finalità ritenute più opportune.

La "quota premiale" ex art. 3 del DM 8 giugno 2015, n. 335 assegnata per il 2015 al Sistema Universitario Statale è di € 1.385.000.000 (come riporta lo stesso art. 3 *"pari a circa il 20% delle risorse disponibili"*). Di questa cifra, secondo l'art. 3 punto a), viene assegnato il *"65% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004-2010)"*, cioè l'importo di € 900.250.000. Al 27 gennaio 2016 erano in servizio 50.323 Docenti universitari di ruolo (RU, PA e PO), oltre a 17 Assistenti del Ruolo ad esaurimento, 8 Professori Incaricati Stabilizzati e 2 Professori

Ordinari del Ruolo ad esaurimento delle Scuole di Ostetricia; inoltre i Docenti universitari a tempo determinato erano 4.195 Ricercatori delle varie figure e 300 Professori Straordinari. Facendo riferimento solo ai Docenti universitari di ruolo, con approssimazione ovviamente brutale, ciascuno di essi sarebbe "titolato a ricevere", in media, una quota premiale di € 17.889,43.

LA PROTESTA DEI DOCENTI UNIVERSITARI

La partecipazione dei Docenti universitari alla protesta, portata avanti dal collega Carlo Ferraro, di astensione dal processo di valutazione, la cosiddetta VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca), non ha prodotto ancora il risultato sperato dato che il Parlamento, come ricordato in apertura di questa lettera, ha solamente preso atto del deliberato della Corte Costituzionale, ma senza alcun riconoscimento giuridico del periodo di blocco degli scatti nel quinquennio 2011-2015.

Tuttavia, nonostante la campagna di disinformazione sull'entità della partecipazione alla protesta, l'efficacia della stessa è tale che sarà necessario, come già sanno quelli tra voi i cui Rettori relazionano doverosamente al proprio corpo elettorale sui lavori della CRUI, richiedere un'ulteriore proroga — al 30 aprile — per il conferimento dei prodotti (pessima identificazione del risultato delle attività di ricerca!).

È necessario continuare la protesta e ci si chiede anche quali altre iniziative si possano mettere in campo. Al riguardo, sono circolate varie proposte, come l'osservanza degli impegni che derivano sia dal proprio stato giuridico, per quanto riguarda l'attività didattica, e sia dalla normativa vigente, per quanto riguarda gli esami di profitto e di laurea, sulle quali è utile chiarire alcuni punti.

Per quanto riguarda l'attività didattica, l'obbligo delle 120 ore di didattica frontale compete ai:

- Professori assunti a seguito di concorsi banditi con le procedure della legge 230, cosiddetta "legge Moratti" e leggi successive;
- Professori Associati già in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge che optando per il relativo regime, hanno ottenuto il diritto al collocamento a riposo al termine dell'anno accademico nel quale compiono 70 anni.

Tutti gli altri Professori hanno l'obbligo di 1 (un) insegnamento. Pertanto qualsiasi altro impegno didattico per i Professori eccedente i vincoli richiamati deve essere retribuito, salvo rinuncia esplicita o implicita dell'interessato. Se ai Ricercatori universitari a tempo indeterminato sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa, oltre al titolo di Professore aggregato per il relativo anno accademico, ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la relativa retribuzione aggiuntiva (cfr.: comma 4, articolo 6, legge 240/2010).

Gli obblighi didattici per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010, sono fissati nell'ambito del contratto di diritto privato stipulato tra il titolare del contratto e l'Università, con retribuzione disciplinata dal comma 8, articolo 24 della citata legge.

Per quanto riguarda gli esami di profitto e di laurea, la normativa vigente, Legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede all'art.11, comma 2, recita che: *"I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, (omissis) le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, (omissis)"*. Quindi Ateneo per Ateneo i regolamenti fissano il numero all'anno di appelli di esami di profitto obbligatori e la composizione delle commissioni d'esame; la partecipazione a tale attività è senz'altro obbligo d'ufficio, nell'ambito delle 350 ore annue previste dagli articoli 10 e 32 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente la partecipazione alle commissioni di laurea è senz'altro obbligo d'ufficio e, trattandosi di esami conclusivi di un ciclo, l'eventuale adesione ad uno sciopero proclamato porta alla precettazione degli scioperanti da parte del Rettore ed alla comunicazione, ricorrendo ai media, da parte delle autorità accademiche al pubblico interessato. Ciò è stabilito dalla

Autorità di garanzia per gli scioperi, sulla base di accordi da stipulare localmente. Ad ora non ne risultano concordati fra Atenei e rappresentanze dei Docenti.

Le politiche messe in atto da vari governi sono la manifestazione palese della bassa considerazione del fondamentale ed insostituibile ruolo dell'istituzione universitaria statale sia nell'avanzamento delle conoscenze, come oramai incontestabilmente dimostrato da studi internazionali, sia per quanto riguarda l'insegnamento, che deve puntare a formare prioritariamente *thinkers* — persone che pensano — e non solo *doers* — persone che fanno — in quanto i primi sono i soli strutturalmente preparati ad adattarsi con successo alle mutevoli esigenze di un mercato del lavoro estremamente dinamico. Considerare la spesa — complessiva e non solo quella retributiva — per l'università una voce improduttiva, come testimonia il progressivo definanziamento del sistema università-ricerca italiano, è una implicita offesa alla funzione ed alla dignità della docenza universitaria.

Dobbiamo, però, riconoscere che la responsabilità primaria di questo stato di cose ricade anche su noi stessi non essendo stati capaci di contrastare con successo questa deriva. Come spiegare altrimenti, ad esempio, il fatto che vari governi abbiano potuto portare a compimento un disegno condiviso, al di là dei loro differenti — se non antitetici — orientamenti politici, di drastico taglio di retribuzioni e pensioni dei Docenti universitari (si vedano gli interventi legislativi elencati nella parte iniziale della sezione **SACRIFICI E RESPONSABILITÀ**) in un arco temporale di ben 30 anni?

Dobbiamo prendere atto che è improcrastinabile mettere rapidamente mano alla riforma del sistema università-ricerca superando la legge 240, le logiche e gli attori, "togati" e non, che ci hanno portato a questo disastro.

Se non ora, quando?

Cordiali saluti

Alberto Incoronato